

CODICE DELLA STRADA: QUANDO SI PERDONO I PUNTI DALLA PATENTE

Il controllo dei punti patente da casa vostra con una semplice telefonata al 848782782 al costo di una chiamata urbana e ancora altro sulla patente a punti. di Giordano G. 28.02.2011

LA PATENTE A PUNTI

Quello che tutti devono sapere

Di G. Giordano

Periodicamente assistiamo a sostituzioni e modificazioni degli articoli del codice della strada nell'ambito di una politica di riqualificazione del territorio, sia urbano che extraurbano, avendo come finalità prioritaria, di ordine sociale ed economico, la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale.

Numerosi sono gli obiettivi che si intendono perseguire con la riforma iniziata nel corso dell'ultimo decennio. Si tratta di interventi capaci di incidere sulla cosiddetta **mobilità sostenibile** in maniera tale da garantire a ciascuno il proprio diritto alla mobilità senza gravare eccessivamente sul sistema sociale in termini di inquinamento atmosferico, acustico, sulla congestione da traffico veicolare ed inoltre, ridimensionando il tasso di incidentalità.

Si parla anche di miglioramento degli standard di qualità di vita dei cittadini. In quest'ottica rientra la possibilità che viene data ai possessori delle patenti di guida di controllare, in tempo reale, il "saldo" dei punti utilizzando il portale dell'automobilista. E' un servizio online attivato da una sezione speciale dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, presso la Direzione generale della MCTC.

Il Ministero dei Trasporti ha pensato proprio a tutto!

Infatti, coloro che non sono inseriti nel *social network* e non hanno la minima idea di come si navighi in rete, possono utilizzare l'utenza telefonica **848782782** al costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico (la telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso).

Ma perché è importante controllare lo stato della propria patente?

Sappiamo tutti che la decurtazione dei punti dalla patente è un sistema che va ad integrare le sanzioni previste dal CdS, pur non qualificandosi come sanzione accessoria. E' possibile recuperare punti in due modi:

1. a) non violando per due anni consecutivi, norme che comportano decurtazione di punteggio;
2. b) con la frequenza a specifici corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole o da soggetti pubblici o privati autorizzati dal DTT. E, qui, è intervenuto il legislatore con la L. 120/2010 stabilendo che *la riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame.*

Ma attenzione a non incorrere nella perdita totale del punteggio iniziale, pari a 20 punti (elevabile ad un massimo di 30, nell'arco di un decennio virtuoso). In tal caso è prevista la revisione della patente ed il titolare ha trenta giorni di tempo, dalla notifica del provvedimento di revisione, per riacquistare l'idoneità tecnica e pratica secondo quanto previsto dall'art.128 CdS. *Altra novità è quella di sottoporre allo stesso esame di idoneità tecnica, il titolare di patente, che dopo la prima violazione, con decurtazione di almeno cinque punti, ne commetta altre due con medesima decurtazione, nell'arco di dodici mesi.*

Ricostruiamo ora i vari passaggi, dalla commissione

dell'infrazione alla comunicazione all'utente dell'avvenuta decurtazione del punteggio.

Necessariamente l'agente accertatore dovrà indicare nel verbale di contestazione il punteggio previsto per ciascuna violazione.

L'organo cui appartiene l'agente accertatore deve comunicare la notizia all'Anagrafe degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata. Il verbale si intende *definito* quando:

- Sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (entro 60 gg.);
- Siano trascorsi i termini per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale (entro 60 gg. dalla data della contestazione o notificazione dell'illecito commesso);
- Siano stati respinti, con atto definitivo, gli eventuali ricorsi presentati (il termine di 30 gg. per la comunicazione all'anagrafe, decorre dal momento in cui l'ufficio o comando dell'agente accertatore ne riceve notizia).

Sarà quindi l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a comunicare a mezzo posta, agli interessati, ogni variazione di punteggio. Spesso però può verificarsi un gap temporale tra il momento in cui si viene a conoscenza della notizia e quello in cui si comunica alla parte.

E qui scatta l'onere dell'interessato di controllare in tempo reale lo stato della propria patente.

Nel caso di perdita totale del punteggio, se entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, il titolare della patente non ottempera, è prevista la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, con atto definitivo, a cura del competente ufficio del DTT. Tale provvedimento viene notificato dagli organi di polizia stradale indicati dall'art.

12 del CdS che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento presso il comando di appartenenza.

La tabella dei punteggi previsti in violazione delle norme che comportano la decurtazione, è allegata all'art. 126bis.

Per le patenti rilasciate successivamente al 1^o ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Finalmente è arrivato l'incentivo, ovvero il sistema premiante per i neopatentati diligenti. Il legislatore ha previsto con la L. 120/2010, *che per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione, (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 126bis), di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.*

Rimane invariato il caso in cui si accertano violazioni in:

- Concorso formale (quando con una sola azione od omissione si violano più norme);
- Concorso materiale (quando con più azioni od omissioni si viola la stessa norma o più norme)

Dovranno essere detratti al massimo 15 punti, purché tra le violazioni commesse in concorso formale o materiale non sia prevista nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente.

La disciplina del punteggio si applica anche alla Carta di qualificazione del conducente e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, qualora gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per la cui conduzione sia previsto tale documento e, soprattutto, nell'esercizio dell'attività professionale.